

29.2 Su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, deve essere convocato in seduta straordinaria

29.3 La convocazione deve pervenire ai membri del Consiglio Nazionale al più tardi cinque giorni prima della seduta.

30.1 Il Consiglio Nazionale deve essere consultato prima che la Direzione prenda decisioni su

- scelte fondamentali in politica estera e interna
- questioni fondamentali di carattere organizzativo;
- costituzione di istituzioni centrali, che gravino in modo ingente e continuo sul partito,
- preparazione delle elezioni per il Bundestag.

30.2 Sulle risoluzioni trasmesse da un Congresso Nazionale alla Direzione e al Consiglio Nazionale decide la Direzione dopo che il Consiglio Nazionale abbia espresso una raccomandazione.

30.3 Il Consiglio Nazionale ha inoltre il compito di coordinare tra loro l'iniziativa politica ai livelli nazionali, regionale e comunale.

COMMISSIONE DI CONTROLLO

31.1 Il Congresso elegge una Commissione di Controllo di 9 membri per controllare la Direzione e per esaminare le lamenti relative ad essa

31.2 I membri della Direzione o del Consiglio Nazionale, così come i collaboratori a tempo pieno del partito, non possono far parte della Commissione di Controllo.

31.3 L'elezione si svolge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il sorteggio. Per dirigere la propria attività, la Commissione di controllo sceglie al suo interno un Presidente.

31.4 Il controllo deve essere effettuato almeno quattro volte l'anno.

31.5 Tutte le istanze indirizzate alla Commissione di Controllo devono essere rivolte al suo Presidente, che deve rendere pubblico, in modo appropriato, il suo indirizzo.

31.6 Su richiesta della Commissione di Controllo o della Direzione si possono svolgere riunioni comuni.

31.7 I membri della Commissione di controllo adempiono ai compiti dei/delle revisori dei conti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, della legge sui partiti.

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

32. La pubblicazione di documenti della Direzione avviene sul settimanale socialdemocratico «Vorwärts».

PROCEDURE DI INDAGINE E DI ACCERTAMENTO

33.1 In caso di contestazioni e di dissensi, le strutture organizzative (paragrafo 8) possono insediare delle commissioni di indagine, qualora si debbano - nell'interesse del partito - stabilire delle prove o chiarire una situazione che potrebbe portare a procedure disciplinari.

33.2 La procedura si svolge secondo un regolamento di arbitraggio, che deve essere approvato dal Congresso.

COMMISSIONI DI ARBITRAGGIO

34.1 Le Commissioni di arbitraggio sono istituite dalle Zone, dalle Federazioni e dalla Direzione. Se necessario, si possono creare più commissioni, le cui competenze - per il periodo della loro attività - devono essere decise in anticipo.

34.2 Le Commissioni di arbitraggio sono abilitate a decidere nei seguenti casi:

- 34.2.1** nelle procedure disciplinari di partito,
- 34.2.2** nelle controversie sull'applicazione e l'interpretazione dello statuto organizzativo, dei regolamenti, e inoltre dei principi fondamentali (paragrafo 10) e delle linee di attività dei gruppi di lavoro,
- 34.2.3** nelle procedure di contestazione o di nullità delle votazioni/elezioni.

34.3 Per ogni Commissione di arbitraggio vengono eletti un/a presidente, due vicepresidenti e quattro membri

34.4 Le Commissioni di arbitraggio sono abilitate a decidere quando siano presenti un presidente e due altri membri (paragrafo 4 del regolamento di arbitraggio).

34.5 I membri della Commissione di arbitraggio vengono eletti dai Congressi a voto segreto e per la durata di due anni.

34.6 I membri delle Commissioni di arbitraggio non possono essere membri di organismi direttivi del partito, né avere un rapporto di lavoro con esso, né ricevere dal partito regolari compensi.

34.7 La procedura delle Commissioni di arbitraggio è definita da un regolamento di arbitraggio, che deve essere approvato dal Congresso come parte integrante di questo statuto.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

35.1 Si deve avviare un procedimento disciplinare contro l'iscritto/a che, opponendosi in modo continuo alle decisioni del Congresso o dell'organizzazione del partito, leda l'interesse del partito o si renda colpevole di azioni disonorevoli o di grave violazione dei principi fondamentali del partito.

35.2 Il procedimento disciplinare contempla le seguenti misure:

35.2.1 il biasimo;

35.2.2 la revoca temporanea del diritto a rivestire alcuni o tutti gli incarichi (paragrafo 11.1) per la durata massima di tre anni,

35.2.3 la sospensione temporanea di alcuni o di tutti i diritti legati all'appartenenza al partito, per la durata massima di tre anni;

35.2.4 l'espulsione dal partito.

35.3 L'espulsione può essere applicata soltanto se l'iscritto/a ha agito contro gli statuti in maniera premeditata, oppure se ha agito in modo rilevante contro i principi fondamentali o l'ordinamento del partito, e se ciò ha recato grave danno.

35.4 La richiesta di intraprendere un procedimento disciplinare può essere avanzata da ogni struttura organizzativa (paragrafo 8) alla Commissione di arbitraggio della Zona di appartenenza dell'iscritto. Il IV Capitolo del regolamento di arbitraggio rimane in vigore.

CONSULTAZIONE GENERALE

36. Una consultazione generale viene effettuata nel caso in cui il Congresso abbia deciso lo scioglimento del partito o la sua fusione con uno o più partiti. La decisione del Congresso viene ratificata o annullata dal risultato della consultazione; essa non può essere attuata prima di venire ratificata dalla consultazione generale.

37.1 La direzione stabilisce il giorno e l'ora della votazione. Essa deve essere realizzata entro un periodo di tre mesi.

37.2 La data e l'oggetto della consultazione devono essere resi pubblici sul settimanale socialdemocratico «Vorwärts» almeno due settimane prima del giorno delle votazioni.

38. La consultazione generale si effettua nelle sezioni in forma diretta e segreta. Ogni iscritto/a, in regola con i contributi fino a tre mesi prima, ha diritto ad esprimere un voto. Le schede elettorali devono essere uniformi ed enunciare il quesito in modo tale che sia possibile rispondere «sì» o «no».

39.1 La Direzione è responsabile della tempestiva pubblicazione della consultazione, a norma del paragrafo 37.2, della stampa delle schede e della loro distribuzione alle federazioni; queste le distribuiscono alle organizzazioni locali.

39.2 I Direttivi delle organizzazioni locali sono responsabili dello svolgimento della consultazione generale. Essi devono, in primo luogo e in modo appropriato, informare gli iscritti dell'orario, del luogo e dell'oggetto della consultazione; prendere le misure necessarie per consentire il voto segreto; decidere della validità dei voti espressi; verbalizzare l'andamento della votazione e tramettere immediatamente alle

federazioni i risultati, le schede e i verbali della consultazione.

39.3 Le Federazioni informano la Direzione del risultato complessivo della consultazione. Le schede elettorali e i verbali di voto devono essere conservati nelle Federazioni per la durata di un anno

39.4 La Direzione somma i dati trasmessi dalle Federazioni e pubblica il risultato finale della consultazione nel settimanale socialdemocratico «Vorwärts».

MODIFICHE DELLO STATUTO

40.1 Lo statuto del partito può essere modificato soltanto dal Congresso, a maggioranza dei due terzi.

40.2 Si può deliberare sulle richieste di modifica dello statuto soltanto se esse sono state rese pubbliche entro i termini previsti dal paragrafo 18. Le eventuali eccezioni devono essere decise dal Congresso a maggioranza dei due terzi

REGOLAMENTO ELETTORALE

AREA DI VALIDITÀ

1.1. Questo regolamento elettorale è valido - in accordo con le disposizioni della legge sui partiti - per tutte le assemblee (congressuali e non) della Spd, delle sue strutture organizzative, delle sue associazioni regionali e dei suoi gruppi di lavoro.

1.2. Le assemblee possono decidere solo disposizioni aggiuntive a questo regolamento.

ANNUNCIO DELLA VOTAZIONE

2. Le votazioni possono aver luogo solo se di esse è stata data notizia nell'ordine del giorno provvisorio, che deve essere inviato ai membri o ai delegati almeno una settimana prima.

PRINCIPI GENERALI

3.1. Le votazioni sono segrete, qualora per regolamento non si preveda il voto palese.

3.2. Le schede predisposte per una singola operazione di voto devono essere uniformi. È ammesso l'uso di apparecchiature per il conteggio dei voti.

3.3. Le schede che non facciano riconoscere senza dubbio alcuno la volontà dei/delle votanti non sono valide.

3.4. Le astensioni sono voti validi.

3.5. Le proposte di lista devono adempiere alle condizioni previste dai regolamenti. I Direttivi di volta in volta competenti hanno un diritto propositivo. Le proposte in fatto di personale avanzate dai Direttivi devono garantire una quota minima del 40% tra donne e uomini.

3.6. I/e candidati/e ad un incarico pubblico devono informare della natura dei loro in-

troiti l'organizzazione di partito competente per l'elezione.

ELEZIONI AL BUNDESTAG, AI LÄNDER E AI COMUNI

4.1. Per la composizione delle liste di candidati alle elezioni al Bundestag, ai Länder e ai comuni sono valide le disposizioni delle leggi elettorali e dello statuto organizzativo. Per far sì che donne e uomini siano rappresentati al minimo con il 40% nei Parlamenti e nelle istituzioni rappresentative comunali, a tutti i livelli organizzativi devono essere prese disposizioni di regolamento.

4.2. Per l'elezione al Bundestag la rappresentanza adeguata tra donne e uomini viene garantita nella formazione delle liste dei Länder. Tali liste vengono formate alternando: una donna, un uomo, ad iniziare dalla o dal capolista, ogni 5° posto può essere occupato indifferentemente da una donna o da un uomo.

4.3. La formazione della lista comune di tutti i Länder della Rfr per le elezioni europee o la formazione di liste dei Länder per le elezioni europee avviene alternando: una donna, un uomo, ad iniziare dalla o dal capolista, ogni 5° posto può essere occupato indifferentemente da una donna o da un uomo.

Chiarimento: il paragrafo 4.1 obbliga le strutture di partito a prendere disposizioni, nei loro regolamenti, al fine di garantire il rispetto della quota del 40%.

PROPOSTA DI LISTA

5. Nel caso in cui, in una operazione elettorale, debbano essere assegnati più incarichi di partito o funzioni (voto di lista), i/e candidati/e devono essere elencati nella proposta in ordine alfabetico.

OPERAZIONI ELETTORALI SEPARATE

6.1. I Direttivi o altri organismi di partito vengono eletti, secondo la loro composizione regolamentare, con successive e separate operazioni di voto nell'ordine seguente:
a) presidente;
b) vicepresidente;
c) altri membri.

6.2. I regolamenti possono prescrivere o consentire l'elezione separata per ogni vicepresidente. Ciò vale anche per l'elezione degli altri membri che debbano assumere un incarico particolare. Nel caso che il loro numero non sia definito per regolamento, l'assemblea lo deve decidere prima del voto.

6.3. Le schede che non facciano riconoscere senza dubbio alcuno la volontà dei/delle votanti non sono valide.

6.4. Le astensioni sono voti validi.

ELEZIONE AD UN INCARICO DI PARTITO (VOTO SINGOLO)

7.1. Nel caso che per un incarico di partito (una funzione) siano presenti uno/a o più candidati/e, viene eletto/a colui/colei che ha ricevuto la maggioranza dei voti validi.

7.2. Se nessuno dei/delle candidati/e raggiunge questo

quorum, si procede ad una ulteriore votazione in cui è sufficiente la maggioranza semplice.

7.3. A parità di voti, si effettua un ballottaggio; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

ELEZIONE A PIÙ INCARICHI DI PARTITO (VOTO DI LISTA)

8.1. Nelle operazioni elettorali in cui si debbano eleggere contemporaneamente più persone (voto di lista), possono essere votati, su una singola scheda, al massimo tanti/e candidati/e quanti siano in totale da eleggere. Una scheda è valida solo se è votata come minima la metà del numero degli/delle eligendi/e contenuti nella lista proposta.

8.1.a) Nei voti di lista vengono in primo luogo eletti con liste separate uomini e donne per la relativa quota del 40% degli incarichi da ricoprire; per il rimanente 20% donne e uomini vengono eletti in una lista comune. Deviando dal paragrafo 1., i regolamenti federali e di zona possono prevedere una diversa procedura elettorale per la garanzia minima della rappresentanza di donne e uomini nelle funzioni di partito.

Chiarimento: il nuovo paragrafo inserito regola la procedura elettorale in votazioni nelle quali viene applicato il metodo delle quote. La procedura prevista prevede liste separate per donne e uomini per l'occupazione del rispettivo 40% degli incarichi del partito e una lista comune per il restante 20%. La procedura elettorale vale per tutti i livelli organizzativi del partito e permette una gestione uniforme del regolamento elettorale per tutte le elezioni. Sia per la votazione con liste separate per il 40% degli incarichi da ricoprire, sia per quella con lista comune per il restante 20% vale la disposizione massimale dei voti prevista dall'art. 8.2.

Il principio generale, secondo il quale le votazioni presuppongono un adeguato numero di candidati, vale anche in questi casi, e cioè con l'indicazione che, nel caso in cui non vi fossero abbastanza candidati di un sesso, possono essere eletti i candidati dell'altro.

8.2. Sono eletti i/e candidati/e con il maggior numero di voti, salvo nei casi in cui i regolamenti prevedano diversamente.

8.3. In caso di parità vale il paragrafo 7.3.

REVOCA PER GRAVI RAGIONI

9. Per quel che concerne la revoca di funzionari/e di partito per gravi ragioni, sono valide le disposizioni vigenti per la loro elezione. La richiesta di revoca deve essere motivata.

La revoca di funzionari/e deve essere inserita nell'ordine del giorno provvisorio dell'assemblea che deve deliberare sulla richiesta di revoca. Quest'ordine del giorno deve essere comunicato ai membri o ai delegati nei termini previsti.

CONTESTAZIONE E NULLITÀ DELLE VOTAZIONI/ ELEZIONI

10.1. Per le elezioni suppletive valgono le stesse disposizioni che per le votazioni normali. La durata dell'incarico di un/a funzionario/a, eletto/a con il voto suppletivo, termina nel momento in cui sarebbe finita quella del/della funzionario/a uscente.

10.2. L'elezione suppletiva di funzionari/e revocati/e per gravi ragioni non deve avvenire nell'assemblea che ha deciso la revoca, ma va messa all'ordine del giorno della riunione successiva.

CONTESTAZIONE E NULLITÀ DELLE VOTAZIONI/ ELEZIONI

11.1. Sulle contestazioni o sulla dichiarazione di nullità delle votazioni/elezioni decide la Commissione di arbitraggio competente a norma del paragrafo 21.1. del regolamento di arbitraggio. Se la votazione ha avuto luogo durante un Congresso nazionale o regionale, è competente la Commissione nazionale di arbitraggio è definitiva.

11.2. La decisione della competente Commissione di arbitraggio.

11.3. La Commissione di arbitraggio competente può essere investita del problema solo se il Direttivo della struttura organizzativa direttamente superiore - nel caso di gruppi di lavoro, il Direttivo competente del partito - abbia già deciso sulla contestazione o sulla nullità della votazione/elezione.

11.4. Nel caso in cui questo Direttivo respinga la dichiarazione di contestazione, i richiedenti possono ricorrere entro una settimana alla Commissione di arbitraggio competente.

11.5. Nel caso in cui il Direttivo decida, di fronte alla richiesta di dichiarare la nullità dell'elezione, di non tenere una nuova votazione, qualsiasi iscritto/a può, entro una settimana appellarsi alla Commissione di arbitraggio competente.

11.6. Nel caso in cui il Direttivo decida la ripetizione dell'elezione, esso deve convocare senza indugio l'assemblea in cui deve aver luogo.

11.7. In caso di contestazione o di dichiarazione di nullità di una votazione/elezione, si può ricorrere ad un tribunale statale soltanto se la Commissione di arbitraggio competente abbia già preso una decisione.

12.1. Sono abilitati alla contestazione:
a) il Direttivo competente;
b) i Direttivi competenti di strutture organizzative superiori;
c) un decimo degli/delle aventi diritto al voto dell'assemblea, la cui votazione viene con-

PROCEDURA IN CASO DI NULLITÀ DELL'ELEZIONE

13.1. Il Direttivo competente, secondo il paragrafo 11.3., deve indire nuove elezioni nei seguenti casi:

- a) elezione di un/a non iscritto/a - rimangono invariate le eccezioni a norma di regolamento per le elezioni comunali;
- b) elezione di una persona in una funzione per la quale una Commissione di arbitraggio ha definitivamente deciso la sua non idoneità;
- c) elezione di una persona appartenente a un altro partito politico o associazione, oppure candidato per essi, secondo il paragrafo 6.2. dello statuto organizzativo;
- d) adozione di una procedura elettorale non segreta, sebbene il voto segreto fosse prescritto per regolamento;
- e) elezione condotta sotto la minaccia della forza.

13.2. Ogni iscritto/a può richiedere la dichiarazione di nullità di elezioni.

13.3. La richiesta di dichiarare la nullità di una elezione può essere avanzata anche verbalmente al Direttivo competente secondo il paragrafo 11.3. Inoltrare valgono i paragrafi 12.4 (seconda frase), 12.5 e 12.6.

testata. Nel caso dei gruppi di lavoro, è il Direttivo competente del partito che può contestare l'elezione.

12.2. La contestazione della votazione/elezione è consentita entro due settimane dal giorno in cui essa ha avuto luogo. Il Direttivo competente, secondo il paragrafo 11.3, può decidere, entro questo termine, nuove elezioni anche senza richiesta.

12.3. Una votazione/elezione può essere contestata soltanto se l'errore indicato possa aver influito sul risultato della votazione.

12.4. La dichiarazione di contestazione deve essere presentata per iscritto, in triplice copia, al Direttivo competente a norma del paragrafo 11.3., entro i termini previsti dal paragrafo 12.2. Tale dichiarazione deve elencare dettagliatamente le ragioni della contestazione e produrre le prove, in particolare i testimoni e la documentazione.

12.5. Le dichiarazioni di contestazione non hanno effetti sospensivi. Il Direttivo competente a norma del paragrafo 11.3. e la Commissione di arbitraggio possono prendere provvedimenti di carattere temporaneo.

12.6. Il Direttivo investito del problema deve decidere entro due settimane dall'arrivo della dichiarazione di contestazione; la Commissione di arbitraggio competente deve decidere entro due settimane dalla presentazione del ricorso.

PROCEDURA IN CASO DI NULLITÀ DELL'ELEZIONE

13.1. Il Direttivo competente, secondo il paragrafo 11.3., deve indire nuove elezioni nei seguenti casi:

- a) elezione di un/a non iscritto/a - rimangono invariate le eccezioni a norma di regolamento per le elezioni comunali;
- b) elezione di una persona in una funzione per la quale una Commissione di arbitraggio ha definitivamente deciso la sua non idoneità;
- c) elezione di una persona appartenente a un altro partito politico o associazione, oppure candidato per essi, secondo il paragrafo 6.2. dello statuto organizzativo;
- d) adozione di una procedura elettorale non segreta, sebbene il voto segreto fosse prescritto per regolamento;
- e) elezione condotta sotto la minaccia della forza.

13.2. Ogni iscritto/a può richiedere la dichiarazione di nullità di elezioni.

13.3. La richiesta di dichiarare la nullità di una elezione può essere avanzata anche verbalmente al Direttivo competente secondo il paragrafo 11.3. Inoltrare valgono i paragrafi 12.4 (seconda frase), 12.5 e 12.6.